

Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica del 23 giugno 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 3 Condizione particolare per l'attribuzione di una
 quota del contingente doganale

È attribuita una quota del contingente doganale soltanto a persone che importano merci a titolo professionale nel settore considerato. Fanno eccezione le importazioni nel quadro del contingente doganale n. 104 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 2002² sul libero scambio.

Art. 6 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale ripartisce le parti del contingente doganale, liberate per l'importazione secondo l'articolo 5 capoverso 1, per:

- a. i pomodori, i cetrioli per insalata, le cipolline da semina, la cicoria Witloof e le mele: in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto; per quota di mercato di un avente diritto s'intende la proporzione della merce importata da quest'ultimo all'ADC e all'ADFC nell'anno precedente e della prestazione all'interno del Paese fornita l'anno precedente rispetto alle importazioni all'ADC e all'ADFC e alle prestazioni all'interno del Paese dell'insieme degli aventi diritto; l'avente diritto può annunciare la sua prestazione all'interno del Paese entro i termini stabiliti dall'Ufficio federale;
- b. le altre merci: in funzione delle importazioni all'ADC e all'ADFC effettuate dagli aventi diritto nell'anno precedente.

Art. 12 cpv 1^{bis}

^{1bis} Per lo scaglionamento temporale (art. 13) e per la ripartizione (art. 14), i contingenti doganali n. 13 e n. 105 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 2002³

¹ RS 916.121.10

² RS 632.421.0

³ RS 632.421.0

sul libero scambio sono computati assieme (parte di contingente doganale aggregata).

Art. 14 cpv. 3–5

³ *Abrogato*

⁴ I quantitativi supplementari di cui all'articolo 12 capoverso 3 sono ripartiti in funzione:

- a. della procedura di aggiudicazione per 200 tonnellate lorde;
- b. della prestazione all'interno del Paese; l'Ufficio federale stabilisce una chiave di riparto delle quote del contingente doganale per contratti di compra-vendita di merci svizzere relativi al periodo di contingentamento in questione; i contratti di compra-vendita devono pervenire all'Ufficio federale entro un termine fissato dallo stesso.

⁵ Se la somma delle quote di contingente doganale assegnate ai sensi dei capoversi 1 e 4 lettera b, addizionata di 200 tonnellate lorde, è inferiore alla media delle importazioni all'ADC e all'ADFC dei tre periodi di contingentamento precedenti, la differenza viene compensata con un aumento del quantitativo fissato nel capoverso 4 lettera a. Il quantitativo supplementare è assegnato secondo la procedura d'aggiudicazione.

Art. 18a cpv. 1

¹ Le quote del contingente doganale n. 104 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 2002⁴ sul libero scambio vengono assegnate dall'Ufficio federale sulla base dell'ordine di entrata delle domande di autorizzazione. L'Ufficio federale fissa un termine entro il quale le quote di contingente doganale devono essere esaurite.

Art. 25 Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2004

Per il 2004, l'Ufficio federale ripartisce le quote di contingente doganale per le cipolline da semina secondo il diritto anteriore.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2004.

23 giugno 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ RS 632.421.0